

N. R.G. 6693/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA**  
 Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Onorario assegnato alla Seconda Sezione Civile del Tribunale di Foggia, dott.ssa Luisa Trigiani, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6693 dell'anno 2014, avente ad oggetto "opposizione a precetto"

tra

Antonio [REDACTED] e Lucrezia [REDACTED],  
 rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED],  
 [REDACTED], ed elettivamente domiciliati in Foggia [REDACTED]  
 [REDACTED] giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a  
 precetto

PEC [REDACTED]

nonché Nicola [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]  
 [REDACTED] presso il cui studio in Foggia [REDACTED] elettivamente  
 domicilio giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione del 25.5.2016

PEC [REDACTED]

opponenti

CONTRO

Maria Antonia [REDACTED];

Antonio [REDACTED];

Vincenzo [REDACTED];

Vittorio [REDACTED];

e Francesco [REDACTED], tutti rappresentati e difesi  
 dall'Avv. [REDACTED] presso il cui studio in [REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliano giusta procura in atti PEC

[REDACTED]

opposto

Conclusioni: come da verbale d'udienza da considerarsi parte integrante della presente sentenza, all'udienza a seguito di discussione orale la causa in data



odierna 10.09.2020 veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

SI DA' ATTO CHE LA PRESENTE SENTENZA VIENE REDATTA PRIVA DELLA PARTE ESPOSITIVA DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Il credito vantato dagli opposti trae origine, come emerge dall'atto di precetto notificato agli istanti il 30.7-7.8.2014, dalla sentenza n. 69 resa dal Tribunale di Lucera il 18.11.1992, depositata in data 1.2.1993 e reg.ta il 4.5.1993, con la quale i sigg. Nicola e Vincenzo [REDACTED] nonché la sig.ra Lucrezia [REDACTED] furono condannati in solido a pagare, a titolo di risarcimento danni, £ 100.000.000 alla sig.ra Incoronata [REDACTED] e £ 50.000.000 in favore, rispettivamente, di Vittorio, Vincenzo, Antonio, Maria Antonia e Francesco [REDACTED], oltre spese processuali.

In virtù della citata sentenza, munita di formula esecutiva il 25.6.1993 e notificata ai sigg. Nicola e Vincenzo [REDACTED] (in uno all'atto di precetto) il 27.2.1996, i succitati creditori agirono in executivis, per la complessiva somma di £ 369.721.424, in danno dei debitori precettati, procedendo in data 11.6.1996 al pignoramento immobiliare iscritto al n. 128/96 R.G. Es. Imm. Trib. Lucera. Detta esecuzione immobiliare risulta essere stata cancellata e dichiarata estinta con ordinanza, non reclamata, resa dal Giudice dell'esecuzione il 6.10.2008.

Ciò posto gli opposenti, hanno eccepito in sede di opposizione avverso il precetto notificato loro il 30.7-7.8.2014 - l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato stante il decorso del termine decennale (ex art. 2953 c.c.) correlato al venir meno dell'effetto sospensivo della prescrizione (di cui all'art. 2945, comma 2, c.c.) assumendo l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 128/96 R.G. Es. Imm. Trib. Lucera.

Si costituivano ritualmente gli opposti, che con propria comparsa di costituzione deducevano che la perenzione del pignoramento immobiliare n. 128/96 R.G. Es. Imm. Trib. Lucera non faceva venir meno l'effetto sospensivo della prescrizione del diritto vantato che, perciò, non sarebbe maturata. A loro dire, nel caso di specie sarebbe applicabile l'art. 1-bis D.L. 17.3.1999, n. 64, conv. con modif. in L. 14.5.1999, n. 134, secondo cui «per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'art. 1 della l. 3 agosto 1998, n. 302, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2945 c.c., l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione».

La causa veniva istruita a mezzo prova documentale.

Con decreto n.55/2019 avente ad oggetto provvedimento urgente di modifica delle tabelle 2017/2019 la presente causa veniva assegnata alla scrivente G.O.T Luisa Trigiani.

Così pervenuta innanzi a questo Giudicante, all'udienza del 10.09.2020 a seguito di discussione orale la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..



DIRITTO

Per una comprensione del presente giudizio, appare opportuno esporre brevemente l'antefatto come segue.

Il credito azionato dagli opposti si fonda sulla sentenza n. 69 resa dal Tribunale di Lucera il 18.11.1992, depositata in data 1.2.1993;

- detto credito risulta essere stato azionato per la prima volta con atto di precetto del 27.2.1996, cui seguì, in data 11.6.1996, il pignoramento immobiliare iscritto al n. 128/96 R.G. Es. Imm. Trib. Lucera, con istanza di vendita depositata in termini;

- in corso di espropriazione, l'art. 1 L. 3.8.1998, n. 302 sostituì integralmente l'art. 567, comma 2, c.p.c., entrato in vigore (al pari della L. n. 302/1998) l'8.9.1998 ed applicabile alle procedure esecutive nelle quali, a tale data, fosse stata presentata istanza di vendita se il giudice dell'esecuzione non si fosse pronunciato sulla stessa;

- con la L. n. 134/1999, che convertì il D.L. n. 64/1999, fu introdotto l'art. 1-bis, col quale si prevede che «per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8.9.1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'art. 1 L. 3.8.1998, n. 302, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2945 c.c., l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione».

Orbene, ratio di tale disposizione era «prevenire la possibilità che fosse dichiarata d'ufficio l'estinzione delle procedure, a seguito della emanazione delle nuove norme per il deposito della documentazione» di cui all'art. 567 c.p.c.;

- con l'art. 2, comma 3, lett. e), n. 25, D.L. 14.3.2005, n. 35, come conv. dalla L. 14.5.2005, n. 80, entrata in vigore il 15.5.2005, fu integralmente sostituito l'art. 567 c.p.c., poi immediatamente novellato dall'art. 1, comma 3, lett. l), L. 28.12.2005, n. 263, assumendo il contenuto oggi vigente;

- il nuovo testo dell'art. 567 c.p.c., per espressa previsione di legge (art. 1, comma 6, L. n. 263/2005 e art. 39-quater, comma 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modificazioni, dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51), entrò in vigore il 1° marzo 2006 e trovò applicazione anche con riferimento alle procedure esecutive pendenti a tale data; quando tuttavia fosse già stata ordinata la vendita, la stessa avrebbe avuto luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore;

- nei procedimenti ai quali risultava applicabile il testo attualmente vigente dell'art. 567 c.p.c., non trovava operatività l'art. 1-bis D.L. n. 64/1999, legato alla formulazione dell'art. 567 c.p.c. come modificato dall'art. 302/1998.

Ciò posto, nel caso di specie - il pignoramento immobiliare iscritto al n. 128/96 R.G. Es. Imm. Trib. Lucera fu cancellato e dichiarato estinto con ordinanza non reclamata resa il 6.10.2008 dal G.E. (ai sensi del vigente art. 631 c.p.c.), senza



che fosse stata ordinata la vendita.

La procedura de quo risultava retta dall'art. 567 c.p.c. del testo attualmente vigente sicchè non può trovare applicazione l'art. 1-bis D.L. n. 64/1999.

Ciò posto l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato è fondata.

La ricostruzione dei fatti come sopradetti, hanno trovato accoglimento nell'ordinanza resa il 22.12.2015 (dep. 13.1.2016) dal Collegio di questo Tribunale (Presidente, dott. C. Cea; Relatore, dott. M. del Vecchio; Componente, dott.ssa C. Lazzara), all'esito del giudizio iscritto al n. 1139/2015 R.G. Trib. Foggia.

Si legge nell'ordinanza «come condivisibilmente evidenziato da parte reclamata (...) deve ritenersi ampiamente decorso il previsto termine prescrizione decennale previsto per il credito azionato. Infatti, sebbene sia intervenuto l'effetto interruttivo del decorso del termine prescrizione con la notificazione dell'atto di pignoramento, l'effetto sospensivo della prescrizione, determinato ai sensi dell'art. 2945 comma 2 c.c. dalla pendenza della procedura esecutiva, deve ritenersi essere venuto meno ai sensi del dettato dell'art. 2945 comma 3 c.c. a seguito della perenzione della predetta procedura. Ne consegue che l'ultimo atto interruttivo del decorso del termine prescrizione del diritto di credito in oggetto va fatto risalire alla data di notifica dell'atto di precetto prodromico rispetto al pignoramento iscritto al n. 128/96 r.g. esec. Trib. Lucera o, al più tardi, alla data di notifica dell'atto di pignoramento. Pertanto [...] deve ritenersi che il diritto di credito azionato deve ritenersi prescritto. Segue il rigetto del reclamo con conferma della impugnata ordinanza con la diversa motivazione innanzi illustrata».

Infatti stante la operatività (con riferimento alla espropriazione iscritta al n. 128/96 R.G. Es. Imm. Trib. Lucera) dell'art. 2945, comma 3, c.c., considerato che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione del diritto di credito oggetto del presente giudizio deve necessariamente farsi risalire al 27.2.1996, data di notificazione dell'atto di precetto prodromico rispetto al pignoramento iscritto al n. 128/96 R.G. Es. Imm. Trib. Lucera (dichiarato estinto il 6.10.2008), ovvero, tutt'al più, all'11.6.1996, data di perfezionamento del predetto pignoramento, in mancanza di atti di costituzione in mora intermedi e/o ulteriori, il diritto azionato con la procedura esecutiva avverso la quale è stata proposta la presente opposizione si è prescritto.

Nella presente sede, dunque, non vi sono ragioni per disattendere le conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio con la succitata ordinanza e che questo Giudicante ritiene di poter porre a fondamento della presente decisione sicchè l'eccezione preliminare di prescrizione dovrà essere accolta con ogni conseguenza. La dichiarata prescrizione ha effetti assorbenti per ciò che riguarda il presente procedimento su ogni altra questione.



Ad ogni modo si rileva che anche l'eccezione preliminare sollevata dagli opposenti in relazione alla propria carenza di legittimazione passiva ovvero al difetto della titolarità passiva del rapporto dedotto in causa è fondato. Questo Giudicante ritiene infatti di poter condividere le conclusioni alle quali è pervenuto con ordinanza pronunciata l'1.2.2015 - il GI Dott. Di Molfetta - questo Tribunale il quale statui che tale eccezione fosse palesemente fondata alla luce delle rinunzie alla eredità versate in atti.

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice Onorario assegnato alla Seconda Sezione Civile del Tribunale di Foggia, dott.ssa Luisa Trigiani, sulla domanda proposta da Antonio [REDACTED] e Lucrezia [REDACTED] e Nicola [REDACTED] con atto di opposizione a precetto contro Maria Antonia [REDACTED], Antonio [REDACTED], Vincenzo [REDACTED], Vittorio [REDACTED] e Francesco [REDACTED] disattesa ogni ulteriore istanza

accoglie l'eccezione prescrizione decennale previsto per il credito azionato per le ragioni di cui alla parte motiva e per l'effetto dichiara la inefficacia dell'atto di precetto notificato agli opposenti il 30/07/2014 e 7/8/2014 per intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto della presente procedura e di cui alla sentenza azionata n. 69 resa dal Tribunale di Lucera il 18.11.1992 e depositata l'1.2.1993;

attesa l'identica posizione processuale delle parti opposenti, si ritiene di poter procedere ad una liquidazione unitaria e condanna gli opposti, in solido fra loro al pagamento delle competenze di giudizio in favore degli opposenti che si determinano in complessivi euro 15.470,65 di cui euro 14.400,00 per competenze (euro 9.000,00 aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 37/2018) nonchè euro 1.070,65 per spese, oltre IVA, cap e accessori di legge se previsti.

Così deciso in Foggia 10 settembre 2020

Il G.O.T. dott.ssa Luisa Trigiani

